



Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

Strasburgo, 21 marzo 1983

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Protocol
Explanatory Report
English
Traduzioni

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare un'unione più stretta tra i suoi membri; desiderosi di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale; considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati; considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito ad un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d'origine; considerato che il miglior modo per giungervi è trasferirli nel proprio Paese, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente convenzione, l'espressione:

- a. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato;
- b. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna;
- c. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
- d. «Stato d'esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna.

Articolo 2 – Principi generali

1. Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.
2. Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della

5. Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure in ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una domanda di trasferimento.

Articolo 5 – Domande e risposte

1. Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.
2. Tali domande devono essere indirizzate dal Ministero di Giustizia dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso le stesse vie.
3. Ogni Parte può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che utilizzerà altre vie di comunicazione.
4. Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.

Articolo 6 – Atti a sostegno

1. Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di questo ultimo:
 - a. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
 - b. una copia delle disposizioni legali dello Stato d'esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio;
 - c. una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'articolo 9.2.
2. Quando vi sia domanda di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:
 - a. una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
 - b. l'indicazione della durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l'esecuzione della condanna;
 - c. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell'articolo 3.1.d; e
 - d. tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato d'esecuzione.
3. Prima di fare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra.

Articolo 7 – Consenso e verifica

1. Lo Stato di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento in virtù dell'articolo 3.1.d lo faccia volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato d'esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato d'esecuzione, che il consenso è stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato d'esecuzione per il reato o i reati commessi.

2. Quando la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento del condannato, lo Stato d'esecuzione tiene quest'ultimo in stato di detenzione o prende altri provvedimenti per assicurarne la presenza nello Stato d'esecuzione fino al termine di questa procedura.

Articolo 12 – Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.

Articolo 13 – Revisione della sentenza

Il solo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Articolo 14 – Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l'abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutivo alla condanna.

Articolo 15 – Informazioni riguardanti l'esecuzione

Lo Stato d'esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l'esecuzione della condanna:

- a. quando ritiene terminata l'esecuzione della condanna;
- b. qualora il condannato evada prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; oppure
- c. qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale.

Articolo 16 – Transito

1. Una Parte deve acconsentire, in conformità con la propria legislazione, ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la domanda è formulata da un'altra Parte che abbia lei stessa convenuto con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.

2. Una Parte può rifiutare di accordare il transito:

- a. qualora il condannato sia suo cittadino; oppure
- b. qualora l'infrazione che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

3. Le domande di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso le vie menzionate nelle disposizioni dell'articolo 5.2 e 3.

4. Una Parte può acconsentire ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest'ultimo abbia convenuto con un'altra Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.

5. La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

6. La Parte a cui è chiesto il transito può essere invitata a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, salva l'applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato di transito per fatti o condanne anteriori

Articolo 20 – Applicazione territoriale

1. Al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2. In seguito, ogni Stato può estendere in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato in tale dichiarazione. Per questo territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio in essa designato, con una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 22 – Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione e dagli altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

2. Qualora due o più Parti abbiano già concluso o concludano un accordo o un trattato sul trasferimento dei condannati o qualora abbiano stabilito o stabiliscano in altro modo le loro relazioni in questo campo, esse hanno la facoltà di applicare detto accordo o trattato in vece della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione non pregiudica i diritti degli Stati che hanno qualità di Parte nella Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi alle questioni regolate da tale Convenzione, per completarne le disposizioni o per facilitare l'applicazione dei principi che la reggono.

4. Qualora una domanda di trasferimento rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive o di un altro accordo o trattato sul trasferimento dei condannati, lo Stato richiedente deve precisare in virtù di quale strumento è formulata la domanda.

Articolo 23 – Composizione in via amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali seguirà l'applicazione della presente Convenzione e in caso di bisogno faciliterà la composizione in via amichevole di qualsiasi difficoltà di applicazione.

Articolo 24 – Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone trasferite conformemente a detta Convenzione prima che la denuncia abbia effetto.

Articolo 25 – Notificazioni